



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 42 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 17 MARZO 2008.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA - BARI – RICORSO AD ISTANZA DELLA SRL G.R.I.I.F.F. C/
IL COMUNE DI MOLFETTA E LA CMC DI RAVENNA PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEL DECRETO DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA N. 5118/08 E DELLA DELIB. G.C. N.
9472006 (APPROVAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE NUOVO PORTO
COMMERCIALE) – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – NOMINA
AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26.04.2007 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 28.05.2007 DI APPROVAZIONE DEL PEG.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **21 marzo 2008** al **05 aprile 2008**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Con ricorso notificato a questo Ente in data 06.03.2008 e proposto dinanzi al TAR Puglia - Bari - a cura dell'Avv. Pasquale Nasca – la G.R.I.I.F.F. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore Seccia Lucia (proprietaria del terreno di mq. 15.408 sito nel Comune di Molfetta, riportato in catasto al foglio 4, particelle 46, 69 e 382) - al fine della reintegrazione del diritto - ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
 - dell'avviso di esecuzione del decreto di occupazione temporanea emesso dal Dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune di Molfetta, in data 4 febbraio 2008, prot. n. 6450;
 - del decreto di occupazione temporanea n. 5118 del 28 gennaio 2008;
 - della deliberazione della giunta Comunale di Molfetta n. 94 del 25 settembre 2006, di approvazione del progetto definitivo per la costruzione del nuovo porto commerciale;
 - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, comunque connesso,
- il ricorso de quo, proposto c/ il Comune di Molfetta, nonché contro la Cooperativa Muratori Cementisti CMC (controinteressata), è impiantato sui seguenti motivi in diritto: *“1) nullità per violazione di legge, per mancata applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed errata applicazione dell'art. 49 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327; 2) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere.”*;
- Ritenuto necessario, risultando la domanda infondata sia in fatto che in diritto, costituirsi nel giudizio instaurato dalla G.R.I.I.F.F. srl dinanzi al TAR Puglia - Bari, al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;
- Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni

forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

- Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di €780,00 (al lordo degli oneri fiscali);
- Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla G.R.I.I.F.F. srl, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota commissariale prot. n. 16169 del 17.03.2008 contenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente, nella persona dell'Avv. Carlo Tangari, già difensore della P.A. (con successo) in tutti i contenziosi dinanzi al TAR Puglia intrapresi da varie imprese in merito all'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Porto Commerciale,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di costituirsi nel

giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari - dalla G.R.I.I.F.F. srl, come rappresentata, meglio descritto in premessa.

- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via De Rossi n. 16.
- 3) Di demandare al Rappresentante Legale dell'Ente la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
